



AREA COORDINAMENTO

Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
PEC:
protocollo@pec.agea.gov.it

AGEA 2018 PROT. N. 6100
DEL 26 GENNAIO 2018

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
Cittadella Regionale” - Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **Caa Liberi Agricoltori**
Via Angelo Bardoni 78
Roma
- Al **Caa Liberi Professionisti**
Via Carlo Alberto 30
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA



OGGETTO: Chiarimento verifica requisito agricoltore attivo

Con riferimento alla verifica del requisito di agricoltore in attività è pervenuta alla scrivente Direzione, da parte di un Organismo pagatore, una richiesta di chiarimento in merito alla seguente fattispecie.

Il DM 18 novembre 2014 n. 6513 stabilisce che uno dei criteri di verifica del requisito di agricoltore in attività è rappresentato dal possesso della partiva IVA in campo agricolo e, a partire dalla campagna 2016, dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda unica (ad eccezione delle aziende con superfici agricole ubicate in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999).

In applicazione della vigente normativa fiscale, in alcuni casi gli agricoltori possono essere esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA e possono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione polivalente.

Al riguardo, il Mipaaf ha precisato che il modello di comunicazione polivalente, nei casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, può essere considerato idoneo per la verifica del suddetto requisito (possesso della partiva IVA in campo agricolo e presentazione della dichiarazione annuale IVA) purché accompagnato dall'evidenza dell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate e dalle attinenti fatture relative al settore agricoltura e siano prese in esame tutte le comunicazioni trimestrali riferibili all'anno fiscale in questione.

L'istruttoria documentale deve essere eseguita dagli Organismi pagatori e il relativo esito deve essere trasmesso al Coordinamento, utilizzando le funzionalità già disponibili nell'ambito del SIAN.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini